

## Circolare Informativa <<Fiscaltà>>

02 dicembre 2019

### **OGGETTO: DETRAZIONE FATTURE ACQUISTO A FINE ANNO**

Gentile Cliente,

con la presente circolare vogliamo riassumere gli aspetti iva in merito alle fatture di acquisto pervenute a fine anno.

Si ricorda, come evidenziato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17/01/2018, che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla coesistenza dei seguenti requisiti:

- presupposto (sostanziale) dell'effettuazione dell'operazione;
- presupposto (formale) del possesso della fattura di acquisto.

Il diritto alla detrazione deve essere inoltre esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto.

Fatta tale premessa, la regola della detrazione iva delle fatture a cavallo d'anno prevede la seguente casistica:

- 1) **Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a dicembre 2019**: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre o al più tardi con la dichiarazione iva dell'anno 2019 in scadenza il 30/04/2020;.
- 2) **Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a gennaio 2020**: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione iva del mese di gennaio 2020 o al più tardi con la dichiarazione iva dell'anno 2020 in scadenza il 30/04/2021;
- 3) **Fattura datata dicembre 2019, ricevuta a dicembre 2019 e registrata dopo il 30 aprile 2020**: tale operazione richiede la presentazione della **dichiarazione annuale Iva integrativa**, pena l'indetraibilità dell'iva.

Si sottolinea quindi che la regola secondo cui la detrazione può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto pervenuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, non vale per le operazioni dell'anno precedente.

Per CDA Studio Legale Tributario

Vladimiro Boldi Cotti

